



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2014
COM(2014) 448 final

2014/0207 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

L'accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di determinati prodotti di acciaio concluso il 19 luglio 2005 è scaduto il 31 dicembre 2006. Dal 2007 gli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e il Kazakistan sono disciplinati da misure autonome istituite con il regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio e con il regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio. In attesa della firma e dell'entrata in vigore di un nuovo accordo o dell'adesione del Kazakistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio ha stabilito i limiti quantitativi a decorrere dal 2009. Inoltre, il regolamento definisce una procedura di gestione del regime che subordina il rilascio di licenze d'importazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri alla preventiva conferma della Commissione che sono ancora disponibili quantitativi adeguati entro il limite quantitativo in questione.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è divenuta uno Stato membro dell'UE. L'attuale proposta è un adattamento al fine di tener conto dell'adesione della Croazia all'UE.

La presente proposta non prevede alcuna modifica degli attuali livelli dei contingenti. Secondo i dati dell'Ufficio di Stato croato per la politica commerciale, nel corso degli ultimi tre anni la Croazia non ha effettuato importazioni dal Kazakistan di prodotti di acciaio che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Inoltre, l'attuale contingente non è stato utilizzato. L'utilizzo dei contingenti è stato dello 0 % nel 2012 e dello 0 % nel 2013.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia stabilisce che, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedano adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non siano stati contemplati nell'atto di adesione o nei relativi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti a tal fine necessari. Qualora siano adottati dopo l'adesione, tali atti possono essere applicati dalla data di adesione.

Le modifiche proposte al regolamento sono direttamente ed esclusivamente connesse all'adesione della Croazia all'Unione europea, pertanto l'unica base giuridica è costituita dall'articolo 50 dell'atto di adesione.

Le previste modifiche consistono:

- 1) nella modifica dell'articolo 9, paragrafo 6, al fine di aggiungere le due lettere HR che identificano la Croazia quale Stato membro di destinazione nel numero di serie standard recato da ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente e
- 2) nella modifica dell'allegato IV per aggiungere l'autorità nazionale croata nell'elenco delle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni restano validi oltre il 1° luglio 2013 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio deve adottare gli atti necessari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan¹, adottato anteriormente all'adesione della Croazia, richiede adattamenti in conseguenza dell'adesione e tali adattamenti non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati.
- (3) Di conseguenza, è opportuno aggiungere le due lettere HR che identificano la Croazia quale Stato membro di destinazione nel numero di serie standard recato da ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente e aggiungere l'autorità nazionale croata nell'elenco delle autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio.
- (4) L'applicazione retroattiva è necessaria per garantire che il commercio dei prodotti di acciaio ai sensi del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio non sia in alcun modo pregiudicato.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1340/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1340/2008 è così modificato:

1. All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

¹ Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1).

- "6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:
- due lettere che identificano il paese esportatore:
KZ = Repubblica del Kazakistan,
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
BG = Bulgaria
CZ = Repubblica ceca
DK = Danimarca
DE = Germania
EE = Estonia
IE = Irlanda
GR = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
HR = Croazia
IT = Italia
CY = Cipro
LV = Lettonia
LT = Lituania
LU = Lussemburgo
HU = Ungheria
MT = Malta
NL = Paesi Bassi
AT = Austria
PL = Polonia
PT = Portogallo
RO = Romania
SI = Slovenia
SK = Slovacchia
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito,
 - un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "9" per il 2009,
 - un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

- un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione."
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1340/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*